MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 10

Adempimenti amministrativi

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera a) sono sostituiti con i seguenti: "a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato". Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera c) e' sostituita con la seguente: "c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film".

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-10-adempimenti-amministrativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it